

-1-

Seguito dell'adunanza 29 aprile 1915 (volume X)

3. Assicurazione collettiva degli impiegati della Repubblica di San Marino.

Il Direttore Generale - dopo aver ricordato il progetto di assicurazione collettiva, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni della Repubblica di S. Marino; e la deliberazione con la quale il Comitato Permanente dichiarò che l'Istituto non potesse assumere l'obbligo dello eventuale pagamento della imposta di ricchezza mobile sulle rendite assicurate ai detti impiegati - riferisce che per evitare la perdita di tale importante affare, mentre è di sommo interesse di curare anche con mezzi straordinari la produzione, che in questo momento appare depressa ed estremamente difficile, l'Ufficio Attuariale venne invitato ad escogitare un espediente che permettesse di pervenire al desiderato accordo coi rappresentanti di S. Marino.

L'Ufficio Attuariale ha infatti compiuto, di accordo col Consigliere Beneduce, un nuovo studio. Sembra però al Direttore Generale che il nuovo studio e le nuove proposte implicino la ricalcolazione dei premi in base ad un saggio più elevato d'interesse, il saggio del 4%, invece del 3.50 adottato dal nostro

Consiglio di Amministrazione. Ciò appare anche
chiaro dall'accenno che leggesi nella relazione
alla necessità di sottoporre la cosa al Consiglio
di Amministrazione. Sembra evidente che, per assicu-
rare rendite differite eguali a quelle già stabilite
nel calcolo precedente, ma con la condizione che
saranno corrisposte senza alcuna detrazione a
titolo di imposta di R. M., siasi calcolati i premi
accreditando agli assicurati l'interesse del 4%; e se
è così, come non pare dubbio, il Direttore Generale
crede preferibile, visto il modo come si sono svolte le
trattative condotte dall'ispettore Terzoni, assumere
in via eccezionale l'onere dell'imposta; per rimediare
alle difficoltà dipendenti dall'impegno preso dal-
l'ispettore senza sufficiente cautela. La modificazio-
ne del saggio d'interesse è questione grave, che non
conviene comunque vulnerare in via incidentale.

Il Consigliere Beneduce chiarisce che, per quanto
la Relazione dell'Ufficio Attuariale possa determina-
re l'impressione accennata dal Direttore Generale,
in realtà non si è inteso di modificare il saggio
d'interesse ma di costituire una specie di fondo di
riserva speciale che darà modo all'Istituto di sop-
portare l'onere dell'imposta, se gli assicurati pre-
sceglieranno la rendita differita invece del capitale.

differito e se a suo tempo non sia intervenuta l'emissione delle rendite differite dall'imposta di R. M. che attualmente è stata ritenuta applicabile.

Il Comitato prega il Consigliere Beneduce di fare introdurre le convenienti modifiche nella relazione dell'Ufficio Attuariale, che sarà alligata al verbale nel suo nuovo testo, e approva il concetto della costituzione di una riserva speciale, quale è stata proposta dal Consigliere Beneduce, autorizzando il Direttore Generale a dar corso all'emissione delle polizze con la condizione che le rendite differite agli impiegati comprese nella presente collettiva saranno corrisposte senza alcuna detrazione per imposta di R. M. dovendo questa, se applicabile, far carico all'Istituto Nazionale.

Asf

Testo modificato della relazione dell'Ufficio Attuariale

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa nella tornata 14 luglio 1914, approvava un progetto di assicurazione collettiva per il trattamento di quiescenza degli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni della Repubblica di S. Marino, apprestato dall'Ufficio Attuariale secondo la forma assicurativa



di rendita differita con controassicurazione con facoltà da parte degli assicurati di conversione in capitale, od il che è lo stesso di capitale differito convertibile in rendita.

Successivamente il Comitato Permanente, nella sua adunanza del 30 ottobre 1914, in seguito alla richiesta presentata dal Governo della Repubblica di S. Marino e portata verbalmente dall'Ispettore Taroni, di accettare con l'Istituto Nazionale l'imposta di P. M. che indubbiamente colpisce le rendite vitalizie assicurate in base al progetto come redditi prodotti in Italia, deliberava di non poter assumere tale obbligo.

Senonché sembra che l'Ispettore Taroni trattando con la Repubblica di S. Marino abbia in realtà impegnato l'Istituto per la corrispondenza delle rendite, anziché al lordo come furono calcolate nel progetto, al netto da ogni imposta; e poiché il Sig. Vice Direttore Generale, ha invitato l'Ufficio Attuariale ad escogitare una soluzione che dia modo all'Istituto di aderire alle richieste della Repubblica senza alterare per la Repubblica stessa l'onere annuo già calcolato, e di portare in tal modo a compimento un contratto di assicurazione che è certamente importante (numero di assicurandi 44, pensioni annue assicurate nette 56.348, premio annuo 29.547,25, capitali con

pendenti alle pensioni 588.497), l'Ufficio Attuariale, dopo accordi con il Consigliere Prof. Beneduce, ha studiato la soluzione del questo con i seguenti intendimenti:

Tenuto che la forma di assicurazione consiste in un capitale differito convertibile in rendita e che sulla base dell'interesse $3\frac{1}{2}\%$ fu stabilita l'equivalenza fra un certo capitale e certe rendite lorde da R. M.; che in base alle esigenze della Repubblica, mentre il capitale differito suddetto resta invariato qualora si debbano corrispondere le rendite assicurate, (nell'ipotesi che debbano essere corrisposte al netto da R. M.) l'Istituto deve far fronte oltre che alle rendite anche all'onere dell'imposta di R. M. nella ipotesi che non sia intervenuta una esenzione.

10/1

Nel caso di opzione per la rendita l'Istituto corrisponde all'assicurato sempre il risultato della tariffa al $3\frac{1}{2}\%$ e potrà o non essere a scadenza gravato dell'onere dell'imposta di R. M. Nella ipotesi più sfavorevole e cioè che l'onere della imposta sussista alla scadenza e che tutti gli assicurati scelgano la rendita, l'Istituto avrà a scadenza un onere pari al valore capitale al $3\frac{1}{2}\%$ delle annualità d'imposta di R. M.



6-

Al fine di costituire la riserva che consenta al
l'Istituto di sopportare il maggior onere derivante
dall'ipotesi che tutti gli assicurati optino per la
rendita, l'Istituto dovrà presupporre di investire
i premi stessi al 4%, il che è quanto dire che
dovrà prelevare dagli utili di rendimento patrimo-
niale di ogni esercizio, e sino all'entrata in godimento
della pensione il fabbisogno per la costituzione della
speciale riserva sopra indicata.

Si aggiunga poi che a risolvere il problema prospet-
tato, nella precisa misura di una somma complessi-
va di premi non superiore a quella già nota alla
Repubblica, si è dovuto attenuare qualche caricamen-
to, e precisamente si è dovuto adottare un caricamen-
to globale ^{per spese di gestione e l'1% per tassa governativa} del 4% di cui il 3% rimane a carico
dell'Istituto; mentre quale annualità a scadenza
si è adottata quella stessa adoperata per la tariffa
g (M, Select 3½%), (rendita differita con controassicu-
razione a premio annuo), ma diminuita del 3%.

L'Ufficio Attuariale aggiunge che pure essendo
convenuto che non si accordi alcuna prerogativa né
all'Agenzia, né ad alcuno intermediario per quanto
riguarda acquisite ed incasso (mentre per accordi in-
tervenuti deve ridurre il costo di polizza ad una
lira) il procedimento di calcolo tenuto per la collezione

in esame) debbesi ritenere come assolutamente eccezionale e anzi debbesi principalmente considerare in relazione all'eccezionale periodo che attraversa la produzione.

4. Assunzione di impiegati della Cassa Mutua Pensioni.

In proposta del Direttore Generale,

Considerato che tra fra i sette impiegati della Cassa Pensioni di Torino dei quali fu autorizzata l'assunzione con la deliberazione del 9 marzo u. s. hanno declinato l'offerta dello Istituto avendo potuto altrimenti sistemarsi a Torino;

drj

Ritenuto che l'assunzione dei sette impiegati era stata determinata da effettive ed urgenti necessità di servizio, onde occorre provvedere alla sostituzione dei tre precaccennati, signori Spaggi Ettore, Picando Alfredo e Rolle Luigi;

il Comitato autorizza l'assunzione di altri tre impiegati della Cassa Pensioni, nelle persone dei signori Richini avv. Amy, Verona dott. Riccardo e Casale Giovanni, rispettivamente con lo stipendio annuo netto di L. 3.400, L. 2.900 e L. 1.800.

-8-

5. Polizza Brusati Angelo. Rischio di guerra.

Levitate le comunicazioni del Direttore Generale circa le premure fatte dalla Agenzia Generale di Milano perché sulla polizza emessa il 14 gennaio scorso a favore del signor Angelo Brusati, per il capitale assicurato di L. 30.000, sia accordata la copertura del rischio di guerra, contro pagamento del relativo sovrapprezzo, fino a concorrenza di almeno L. 20 mila invece che fino a sole L. 10.000 secondo le norme adottate dallo Istituto nello scorso mese di agosto;

Su proposta dello stesso Direttore Generale, al quale non sembra che la eccezione possa ritenersi giustificabile per la ragione, addotta dalla Agenzia Generale di Milano, che il Brusati appartiene col grado di caporale al "Corpo automobilisti";

Il Comitato esprime l'avviso che la richiesta del signor Brusati non possa essere accolta.

6. Polizza Chiesa Eugenio. Rischio di guerra.

Levitate le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda fatta dal Deputato Eugenio Chiesa perché gli sia accordata la garanzia del rischio di guerra sulle due polizze che egli ha in corso presso l'Istituto, per L. 20.000 ciascuna, nel caso che il Corpo Nazionale volontari ciclisti automobilisti al quale egli

è ascritto dovesse in caso di guerra rispondere alla chiamata dell'autorità militare giusta l'articolo 30 dello Statuto del Corpo medesimo;

Su proposta dello stesso Direttore Generale, il Comitato esprime il parere che la domandata copertura del rischio di guerra possa essere accordata all'On. Eugenio Chiesa contro il pagamento del sovrappremio del 6% del capitale assicurato, e fino a concorrenza di complessive L. 10.000, secondo le norme adottate dallo Istituto.

7. Polizze Anriemma ed Arena, rimesse in vigore. Interessi di mora.

Il Direttore Generale riferisce intorno a cinque polizze, del complessivo importo, in capitale assicurato, di L. 300.000, emesse a favore della signora Arena Maria vedova Anriemma, e di quattro fidejucchi di lei, tutte rescisse per mancato pagamento dell'ultima annualità di premio, e rimesse in vigore il 12 aprile corrente in seguito a regolare visita medica, gravando le quietanze scadute, per interessi di mora, di complessive L. 394,64. Gli interessati si rifiutano di pagare gli interessi richiesti, e dichiarano che, piuttosto di far fronte a tale estorso, preferiscono di abbandonare i contratti. L'Agenzia Generale di Caserta, in considerazione che uno degli assicurati è

Ag



sub-agenti dell'Istituto, che essi devono corrispondere il premio di una nuova polizza per L. 100.000 di recente emissione, e che la Riunione Adriatica, presso la quale prima erano assicurati, non esigeva gli interessi di mora anche quando il pagamento dei premi avveniva dopo i sei mesi dalla scadenza, ha pregliera all'Istituto di non insistere per il pagamento degli interessi in parola, anche per evitare la perdita dei contratti.

Ma il Direttore Generale è d'avviso che non vi sia motivo di derogare alle norme stabilite, a tale riguardo, dalle condizioni di polizza, tanto più che alla osservanza di esse gli Agenti Generali sono stati nuovamente richiamati con recentissima circolare, dopo quanto egli ebbe occasione di riferire al Comitato Permanente nell'ultima sua adunanza.

Il Comitato accoglie la conclusione del Direttore Generale, nella intesa che sarà risposto negativamente alle premure dell'Agente Generale di Caserta.

8. Polizza Tomponio Raffaele. Riscatto d'ufficio.

Il Direttore Generale prega il Comitato di pronunciare il suo avviso intorno alla applicazione di una

clausola delle condizioni generali di una polizza della "Fenice" di Vienna, emessa nel dicembre 1910 a favore del signor Raffaele Tomponio di Potenza, in categoria mista, senza partecipazione agli utili, della durata di 25 anni, per il capitale di L. 1.500. L'assicurato non avendo pagato le rate trimestrali di premio scadute il 1° settembre e il 1° dicembre 1914, fu provveduto d'ufficio con prestiti, prelevati sul valore di riscatto della polizza in misura corrispondente ai premi insoluti, e ciò a monte dell'articolo 5 delle condizioni di polizza, così formulato: "Il pagamento del premio deve farsi alle scadenze pattuite; ma la Compagnia concede fino a 30 giorni di mora per il pagamento del premio dovuto, e durante tale termine l'assicurazione continua ad avere il suo pieno effetto."

Dir

"Trascorso tale termine..... se le annualità intere (del premio) sono state pagate, e se il contraente non ha chiesto la riduzione o il riscatto, la Compagnia (purché il valore di riscatto depurato da ogni prestito precedente e dagli interessi dovuti a quel giorno, sia sufficiente) converte d'ufficio in prestito tanta parte di esso valore di riscatto quanto basti a costituire il premio ^{scaduto dovuto, ed almeno il premio} corrispondente ad un trimestre di durata, più l'interesse ed altre spese

« sul prestito stesso, onde mantenere la polizza in
 « vigore fino alla prossima scadenza del premio o
 « del trimestre. E così di seguito ad ogni scadenza
 « fino a che il netto residuo disponibile del valore di
 « riscatto basti ad alimentare il premio scaduto, ed
 « almeno il premio corrispondente ad un trimestre di
 « durata, più l'interesse ed altre spese su tali prestiti.
 « Quando il valore di riscatto non sia più sufficien-
 « te ad alimentare il premio nemmeno per un trime-
 « stre, l'assicurazione rimane annullata e l'eventuale
 « residuo del valore di riscatto resta a disposizione
 « del contraente. »

Al pagamento del premio trimestrale con presta-
 to d'ufficio non si poté provvedere per la scadenza
 successiva del 1° marzo 1915, perché il valore di riscat-
 to, di L. 60,35, diminuito dello ammontare complessivo
 di un prestito in contanti e dei due prestiti d'ufficio
 (in tutto L. 57,05, si residuava a sole L. 3,30).

E però la Direzione Generale, secondo l'ultimo ca-
 poverso dell'art. 5 soprascritto, procedeva al riscatto
 d'ufficio della polizza, tenendo a disposizione dell'as-
 sicurato le dette L. 3,30.

Tale pareva dovesse essere la situazione del contrat-
 to il 7° marzo u.s. quando venne a morte il contraen-
 te assicurato Raffaello Tomponio.

Inonchi pervenuta la notifica del sinistro,
 è stato sollevato il dubbio se possa il riscatto d'ufficio
 eseguirsi legalmente quando non siano ancora trascorsi
 i 30 giorni di mora durante i quali la polizza deve
 ritenersi in vigore nei casi previsti dalla prima parte
 dell'art. 5, nei casi cioè di mancato pagamento alla
 prefissata scadenza. Si chiede in altri termini se anche
 nel caso di polizze mantenute in vigore col prestito
 di ufficio e da annullarsi quando il valore di ri-
 scatto non basti ad alimentare l'ulteriore pagamen-
 to dei premi, spetti all'assicurato il termine di
 30 giorni computabile dal giorno in cui non è più
 possibile, per insufficienza del valore di riscatto,
 provvedere di ufficio al pagamento dei premi.

Doj

Il Direttore Generale esprime l'avviso che essendo
 i 30 giorni di mora concessi nell'ipotesi prevista
 dalla prima parte dell'art. 5 delle condizioni di
 polizza, non sono invocabili quando l'accensione
 di nuovi prestiti d'ufficio, non è più possibile e
 il contratto è colpito da annullatione. In questo
 secondo caso pare che l'annullatione deva deter-
 minarsi, in modo assoluto e definitivo, allo spirare
 del periodo di tempo durante il quale la polizza
 ha potuto mantenersi in vigore col prestito d'ufficio.
 Che se si dovessero concedere i 30 giorni di mora,



-14-

si vorrebbe ad accordare all'assicurato un secondo beneficio, che non pare debba spettargli: quello di riattivare un contratto a tutti gli effetti annullato.

Il Comitato, accogliendo la conclusione del Direttore Generale, è di parere che non debbasi liquidare il capitale assicurato con la polizza del signor Tomponio Raffaele; ma che sia invece da confermare il riscatto d'ufficio della polizza Stetta, disposto dall'Ufficio VII.

G. Solizza Gelli Pietro.

Il Direttore Generale riferisce che il signor Gelli Pietro musicante comunale in Roma, presentò nell'agosto 1914 a mezzo dell'Agente Generale una proposta di assicurazione temporanea decrescente per il caso di morte, ed una proposta di assicurazione per rischi diversi d'impiego a favore della Cassa di Servizi di Rischi.

Il Signor Gelli pagò all'Agente i relativi premi, mentre la Cassa di servizi di Rischi rinunciò al beneficio della polizza per non avere avuto corso la cessione. Ora lo stesso signor Gelli ha presentato una nuova proposta con beneficio a favore della Cassa di Risparmio di Ponetta.

Il Direttore Generale, per risolvere il dubbio sollevato al riguardo dall'Ufficio III^o competente, chiede al Comitato se in questo caso, come in altri simili, il premio pagato antecedentemente per la garanzia dei rischi accessori e per i quali l'Istituto non ha corso alcun rischio, possa in tutto od in parte essere conteggiato per la nuova polizza.

Il Comitato, ricordando per analogia la propria deliberazione del 23 febbraio scorso relativa alla restituzione del premio pagato per copertura del rischio di guerra, quando alla mobilitazione non segua l'entrata in campagna; opina che non sia equo trattenere integralmente il premio per un rischio che l'Istituto non ha corso; ed è quindi di avviso, nel caso in esame, che il premio pagato antecedentemente dal signor Gelli debba conteggiarsi per la nuova polizza, con una trattenuta del 15% a titolo di rimborso di spese.

Chf

10. Agenzia Generale di Ravenna. Domanda di autorizzazione a rappresentare compagnie di assicurazione incendi e infortuni.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le ripetute istanze fatte dall'Agenzia Generale di Ra-



venna signor Luigi Armuzzi per essere autorizzato a rappresentare la Compagnia di assicurazioni "La Franco" per il ramo incendi, e la Compagnia "Luigo" per il ramo infermi;

Su proposta dello stesso Direttore Generale,

Il Comitato è di parere che, trattandosi di Compagnie straniere, la domanda del signor Armuzzi, in armonia coi criteri di massima precedentemente stabiliti, non possa essere accolta.

11. Polizza Loiacono Pietro, sinistrata per suicidio.

Il Direttore Generale riferisce che in data 14 febbraio 1914, e con effetto dal 1° aprile successivo, fu emessa a favore del signor Loiacono Pietro, impiegato del Comune di Corato, una polizza temperanea per cinque anni con decrescenza mensile, di L. 1299, a favore della Banca di Andria. Sulla polizza stessa venne anche accordata la garanzia dei rischi d'impiego.

L'assicurato si è suicidato nello scorso mese di dicembre. Secondo le disposizioni a suo tempo impartite, fino da quando furono iniziate le operazioni di cessione del quinto dello stipendio, la morte per suicidio deve considerarsi, nelle assicurazioni temperanee che garantiscono le cessioni stesse, come morte naturale. E poichè le polizze vengono stipulate su stampati comuni a qualsiasi

tipo di temporance, le quali portano nelle condizioni generali la normale limitazione per caso di morte dovuta a suicidio, sopra quelle riferentisi alle cessioni del quinto si applica la dichiarazione seguente: "L'articolo 6 delle condizioni generali di polizza rimane abrogato." Tale dichiarazione si è ritenuta sufficiente per poter comprendere anche il suicidio fra i casi di morte naturale; ma, per rispondere al dubbio sollevato in proposito dall'Ufficio VIII, il Direttore Generale prega il Comitato di esprimere il suo avviso al riguardo.

Il Comitato, ritenendo che il Consiglio di Amministrazione, nello approvare le condizioni generali della polizza temporanea quinquennale a garanzia della cessione del quinto dello stipendio che non comprendono l'articolo limitativo riflettente il suicidio, abbia voluto ammettere in linea di massima a liquidazione anche i sinistri che si verificano in seguito a suicidio, autorizza la liquidazione della polizza del signor Pietro Loiacono.

Drj

12. Sinistro De Ambrosio Giovanni. Transazione.

Sentita la relazione del Direttore Generale;
 Ritenuto, in fatto, che il 7 agosto 1914 morì in
 Piancisia il signor De Ambrosio Giovanni, impresario



palchettista, nato a Piane Sisia il 7 novembre 1873 e domiciliato in vita a Nizza Sparitima.

Sulla di lui vita e su quella della moglie signora Agostina Clementina De Ambrosio, era stata emessa una polizza di assicurazione dall'Istituto, in data 27 agosto 1913, con effetto dal 10 agosto detto anno, a forma Nizza 20 anni, per il capitale di L. 20.000, pagabile il 10 agosto 1933 agli assicurati stessi, se in vita in detta epoca, od, immediatamente dopo la morte di uno di essi, al superstite.

La visita medica fu praticata il 10 agosto 1913 ai due assicurandi dal fiduciario Dottor Prospero Patti, il quale nulla rilevò all'esame obiettivo e classificò il rischio buono.

La Consulenza Medica dell'Istituto lo ritenne invece quasi buono per il gentilibio e le misure somatiche; e, l'Ufficio Assunzioni ritenne il rischio accettabile nella forma proposta ed emise la polizza.

Dal certificato post-mortem redatto dal Dott. Carlo Porrioliotti di Piane Sisia risulta che la morte dell'assicurato è dovuta a cirrosi epatica da intossicazione alcolica, malattia che ebbe il suo inizio verso la fine del giugno.

E poiché il sinistro ebbe a verificarsi alla distanza di soli 11 mesi e pochi giorni dalla emissione del con-

tratto, ed avuto riguardo al genere di malattia che trasse a morte l'assicurato in età ancor giovane, per desiderio della Consulenza Medica, si ritenne opportuno incaricare l'Ispettore Centrale Sig. Salt di procedere ad una rapida inchiesta onde cercare di stabilire le seguenti circostanze di fatto:

1.) Se, all'atto della proposta assicurazione, l'assicurato fosse, effettivamente, nelle buone condizioni di salute rilevate nel rapporto medico e da lui dichiarate, oppure se egli fosse stato affetto in precedenza da lue sifilitica o da altra malattia;

2.) Se, contrariamente alla dichiarazione resa al medico visitatore, di fare cioè, uso regolare di vino, egli fosse stato invece un soggetto, abitualmente, dedito al vino ed ai liquori;

Drj

3.) Se il mestiere da lui esercitato fosse quello da lui dichiarato, tenendo presente che nella proposta, egli ebbe a qualificarsi impresario palchettista, mentre, nell'atto di morte, è qualificato falegname;

4.) Se l'assicurazione stipulata, che costituisce un onere annuale di L. 1152.80, fosse proporzionata alla sua potenzialità economico finanziaria, o se, invece fosse un aggravio eccedente la disponibilità del di lui bilancio.

Dalle indagini eseguite dal predetto Ispettore



risulta: Che, nel paesello di Trane Sasia, tutti dicono: "che il defunto stava bene, che era robusto e si meravigliano della fine prematura"; Che, riguardo ai precedenti personali dell'assicurato, il Dott. Portigliotti aveva escluso, in modo assoluto, una precedente lue sifilitica; Che la professione esercitata dall'assicurato era realmente quella indicata nella proposta, essendo egli partito dal paese d'origine, semplice falegname, ma avendo appreso in Francia l'industria dei parquets da lui esercitata con successo, tanto che ultimamente non lavorava più materialmente, ma faceva lavorare numerosi operai; che l'assicurazione stipulata era proporzionata alla sua posizione finanziaria, poiché egli viveva con una certa larghezza e pare abbia lasciato un discreto patrimonio ad una sua figlia di primo letto.

Aggiunge pure, nei riguardi dei precedenti personali del De Ambrosio e del di lui stato di salute, al momento in cui contrasse l'assicurazione, di avere potuto asseverare per dichiarazione unanime:

1°) Che il De Ambrosio era, notoriamente, da molti anni, e abitualmente dedito al vino ed all'astivio; si dice che bevette fino da otto a dieci litri di vino al giorno!!

2°) Che il De Ambrosio era di una complessione tale

da dover richiamare l'attenzione del medico visitatore, agli effetti di una assicurazione di una certa importanza: Si trattava di un uomo alto da metri 1.50 a metri 1.60 e che pesava, per dichiarazione fatta precisamente nell'estate del 1913, chilogrammi 110.

Considerato che la circostanza di fatto dell'abituale ed inveterato abuso di vino ed astenzia del De Ambrosio sarebbe in completa contraddizione con la dichiarazione da lui resa al medico esaminatore al momento dell'assicurazione, e cioè che egli faceva uso di vino regolarmente e che, neppure in precedenti ne avesse abusato, e, però, tale circostanza, se vera e provata, costituirebbe la sciente affermazione di cosa contraria alla verità e quindi la falza dichiarazione che soggiugerebbe il diritto dell'Istituto a contestare il pagamento della somma assicurata, ai termini dell'art. 429 Cod. di Comm.

Drj

Ma, la pretesa notorietà del fatto non è suffragata da alcuna prova documentale o testimoniale, se si toglie la relazione medica del Dott. Portigliotti. E quanto alla complessione somatica del De Ambrosio, nulla può osservarsi in contrario, giacchè essa era nota tanto al medico visitatore quanto alla Consulenza medica.

Che, appunto in vista di ciò, l'Amministrazione credette utile incaricare l'Ispettore Sig. Salti di esporre,

con il massimo tatto, le pratiche più adatte per convincere la vedova De Ambrosis, che, in esito ai risultati dell'inchiesta, la migliore via da seguire, nel suo interesse, sarebbe stata quella di chiudere un'equa transazione.

In seguito, essendo stato l'Ispettore Signor Salt trasferito in altra zona, della definizione di tale pratica fu incaricato l'Ispettore Compartimentale Cav. Francesco Buteri Marattiani, il quale dopo avere avuto vari colloqui con la vedova De Ambrosis e col suo legale On. Avv. Cesare Caron di Venelli, è finalmente riuscito ad ottenere, da parte dell'interessata, una proposta di transazione sulla base del pagamento del 75% del capitale assicurato.

Che il detto Ispettore ritenga impossibile una ulteriore diminuzione della somma da pagare, perché la vedova De Ambrosis si è dimostrata inmovibile, facendosi forte dei numerosi documenti rilasciati da architetti e da Ditte importanti, che comprovano la vita sobria e di lavoro vissuta dal De Ambrosis, nonché la ferma salute della quale egli aveva sempre goduto.

Ritenuto che nulla può contrapporsi alle prove valide ed importanti nascenti da tali documenti;

Che allo stato degli atti, l'Istituto, a giudizio del Direttore Generale, non trovasi in condizione di

affrontare, con fondata speranza di vittoria, un dibattimento giudiziario, perché la voce raccolta dall'Ispettore Ing. Salt, e cioè che il De Ambrosis fosse, da molti anni, notoriamente ed abitualmente, dedito al vino ed all'astenzione, e che la cirrosi epatica, conseguenza diretta della intossicazione alcolica, preesistesse alla proposta assicurazione, non è suffragata da prove e da dichiarazioni scritte, e contrasta col fatto che egli col suo costante lavoro, ha saputo sollevarsi dall'umile condizione di semplice operaio a quella di proprietario e dirigente di un importante stabilimento di fabbricazione di parquet in legno.

Dr

Il Comitato Permanente, su conforme avviso espresso dal Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'accoglimento della proposta transazione sulla base del pagamento di L. 15.000 alla vedova De Ambrosis.

13. Norme e condizioni per le anticipazioni ad imprese su certificati di avanzamento di lavori.

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione, nella sua adunanza del 20 marzo u. s. riconobbe la opportunità di destinare una parte

delle disponibilità liquide immediate dello Istituto ad operazioni di anticipazione di fondi a solide imprese concessionarie di ferrovie, in base a certificati d'avanzamento dei lavori; e come il Comitato, nell'adunanza del 6 aprile corrente, mandava al Consigliere Verardo ed a lui di apprestare le norme generali per l'attuazione di tali operazioni.

Egli presenta ora al Comitato lo schema delle norme antidette, compilato dal Consigliere Verardo e da lui, che qui di seguito si trascrive:

Norme e condizioni per l'attuazione delle operazioni di anticipazione di fondi ad imprese, contro certificati di avanzamento dei lavori.

1.) Il finanziamento provvisorio dovrà essere soltanto consentito a quelle linee tranviarie o ferroviarie concesse all'industria privata per le quali l'Istituto abbia già deliberato l'acquitto delle annualità di costruzione dovute dallo Stato stipulandosi pattibilmente unico contratto.

2.) Il compimento delle operazioni di anticipazione sui certificati non potrà protrarsi oltre il periodo di tempo assegnato alle imprese nell'atto di concessione per l'apertura del tronco cui il certificato di lavoro si riferisce, e in ogni caso non mai oltre 30 mesi dalla scadenza

del termine previsto dall'atto di concessione per l'apertura dell'intera linea all'esercizio. Trascorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per il compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuata la presentazione dei certificati di avanzamento dei lavori sarà concessa alla Società stessa di poter addvenire alla presentazione anzidetta entro un successivo termine di novanta giorni. Ma in tal caso l'anticipazione sui certificati tardivamente presentati s'intenderà fatta per quanto concerne la decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto dal giorno di scadenza del primo termine fissato. Qualora decorrute infruttuosamente anche il secondo termine di novanta giorni, la Società contraente dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dall'atto compromissorio per la parte concernente le operazioni di anticipazione e l'Istituto resterà pienamente liberato da ogni impegno assunto con l'atto stesso con obbligo nella Società di pagare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbero dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

Orf

3.) Il saggio di interesse per le anticipazioni provvisorie dovrà essere superiore di almeno L. 0.25%



rispetto a quello fissato per l'acquisto delle annualità

Le anticipazioni sui certificati saranno inoltre regolate dalle seguenti condizioni da stipularsi per atto notarile:

a) che l'impresa concessionaria si obblighi di scovare unicamente presso l'Istituto tutti i certificati di avanzamento relativi alla operazione che le saranno rilasciati dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro;

b) che a propria cura e spese l'impresa medesima notificchi il contratto relativo al finanziamento provvisorio ai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e s'impegni contemporaneamente a far rilasciare all'Istituto speciale lettera di adesione dai Ministeri stessi;

c) che l'impresa vincoli a garanzia dell'Istituto l'intera somma risultante dai certificati di avanzamento, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata;

d) che la cauzione dall'impresa prestata per l'operazione di capitalizzazione definitiva, sia anche estesa a tutti gli obblighi all'impresa derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavoro;

e) che l'impresa consenta inoltre che resti vincolata

a garanzia dei suoi obblighi verso l'Istituto ogni e qualsiasi somma potrebbe eventualmente esserle liquidata in dipendenza della esecuzione dell'opera;


f) l'Istituto anticiperà contro consegna del primo certificato di avanzamento di lavoro, rilasciato dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e debitamente vincolato a favore dell'Istituto, soltanto i 4/5 del capitale corrispondente alla quota di annualità vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al saggio stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le operazioni di anticipazioni sui certificati di avanzamento di lavoro;

g) le anticipazioni sui successivi certificati saranno contenute entro i limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto per le anticipazioni sui certificati di avanzamento di lavoro;

Orj

h) gli interessi sulle anticipazioni saranno computati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto in seguito a domanda dell'impresa avrà avvertito di tenere a disposizione di essa l'ammontare della sovvenzione richiesta.

Gli interessi saranno computati per tutto il periodo compreso tra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione dell'impresa e quella in cui si



renderanno liquide ed esigibili le annualità di costruzione o le quote corrispondenti alle quote vincolate coi certificati di avanzamento come sopra scortati;

i) La somma che l'Istituto sarà per somministrare all'impresa, contro vincolo e consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto, ed in particolar guisa agli effetti di cui all'ultima comma dell'articolo 37 Testo Unico 9 maggio 1912 N° 447, intendersi pari al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui l'annualità o la quota dell'annualità vincolata sarà divenuta liquida ed esigibile a favore dell'Istituto.

l) Le spese tutte, le tasse e le imposte, e in genere ogni altro e qualsiasi onere che potessero eventualmente colpire la stipulazione relativa alle anticipazioni provvisorie dovranno essere tutte sopportate dall'impresa.

Il Comitato approva nel testo sopra trascritto lo schema delle norme per le operazioni di anticipazione ad imprese concessionarie di costruzioni ferroviarie o tramviarie contro certificati di avanzamento di lavori, e delibera di presentarlo al Consiglio di Amministrazione per le sue deliberazioni.

Dopo di ciò il Presidente voglio la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Luigi

Il Direttore Generale

Luigi

Il Cons. Segretario, esponente

Luigi

